Decreto Dirigenziale n.39 del 04/02/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, e ss.mm. ii.;

Vista
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Vista
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto
- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto
- il Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto
- delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definititi dall'art. 25 comma 2 del Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, dall'art. 1 comma 78 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 e dagli articoli 3 e 44 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;

Visto
- Il regolamento dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico per affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 50/2016 approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 1 del 30/01/2019;

Visto
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla GU n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10 che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

Visto
- in particolare il comma 2 dell'art. 32, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto

- in particolare l'art. 36 comma 2, lettera a del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che dispone che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta;

Visto

- l'art. 36 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che dispone che l'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

Viste

- le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

Visto

- l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

Visto

- l'art. 1 comma 449 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) che dispone che "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro";

Visto

- l'art. 1 comma 450 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2019) che dispone che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento;

Vista

- la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

Visto

- l'art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa;

Visto

- l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

Viste

- le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti

di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

Visto
- il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante " Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare Allegato XXXIV

Rilevato
- che la poltrona del Dirigente Scolastico e le poltrone visitatori sono inservibili e che onerose e non proficue sarebbero eventuali riparazioni;

Rilevata
- la necessità di dotare i docenti di un luogo accogliente in cui potersi riunire e in cui poter sostare in attesa di effettuare la loro prestazione lavorativa;

Dato atto
- che per soddisfare l'esigenza di cui sopra occorre acquistare una poltrona direzionale e due poltrone visitatori in possesso dei requisiti minimi indicati nell'Allegato XXXIV del decreto legislativo 81/2008, nonché di un tavolo riunioni e due moduli le recption;

Dato atto
- dell'inesistenza della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;

Visto
- l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

Preso atto
- che la spesa complessiva per il servizio in parola, come preventivata dalla ditta "Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.A." con sede legale in via Cornarè, 12 - 31040 Mansuè (Treviso) P.I. 02301560260, ammonta ad euro 9.950,00 IVA esclusa e che, pertanto, è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 comma 2 lettera a del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nonché alla soglia di cui all'art. 45 comma 2 lettera a del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Ritenuto
- il prezzo offerto dalla ditta Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.A. con sede legale in via Cornarè, 12 - 31040 Mansuè (Treviso) P.I. 02301560260, tenuto conto della qualità della fornitura, inferiore rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Considerato
- che nel precedente rapporto contrattuale la ditta Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.A. con sede legale in via Cornarè, 12 - 31040 Mansuè (Treviso) P.I. 02301560260 ha eseguito le prestazioni nel pieno rispetto dei tempi e della qualità pattuiti;

Dato atto
- che il corrispettivo per la fornitura in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, di cui D.M. 834 del 15-10-2016;

Accertato
- che l'impegno di cui al presente decreto non eccede lo stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel programma annuale;

DECRETA

Art. 1

di affidare, ai sensi del combinato disposto degli art. 43,44 e 45 del Decreto interministeriale n.129 del 28-08-2018 recante "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente esposte e trascritte, la fornitura degli arredi scolastici alla ditta "Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.A." con sede legale in via Cornarè, 12 - 31040 Mansuè (Treviso) P.I. 02301560260 per un valore complessivo di euro 4.930,02 (Quattromilanovecentotrentaeuro/duecentesimi) IVA compresa;

Art. 2

di subordinare l'affidamento alla verifica positiva del possesso in capo all'affidatario dei seguenti requisiti: Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altri Organismi Europei riconosciuti in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze coerenti con le prestazioni oggetto del presente decreto e documento attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (DURC);

Art. 3

di dar corso, nei tempi e con le modalità previsti dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) e al versamento, se dovuta, della contribuzione prescritta dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Art. 4

di conferire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto dirigenziale al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, pienamente idoneo a ricoprire l'incarico, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Art. 5

di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione, eventualmente dovuta, il relativo impegno di spesa sull'aggregazione A "Attività" Voce 02 "Funzionamento amministrativo" Sottovoce 01 Funzionamento amministrativo del programma annuale del corrente esercizio finanziario;

Art. 6

di procedere alla stipula del contratto, nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, con la ditta "Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.A." con sede legale in via Cornarè, 12 - 31040 Mansuè (Treviso) P.I. 02301560260;

Art. 7

di disporre, l'impegno complessivo di spesa di euro 4.041,00 (Quattromilaquarantunoeuro/zerocentesimi) a favore della ditta "Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.A." con sede legale in via Cornarè, 12 - 31040 Mansuè (Treviso) P.I. 02301560260, sull'aggregazione A–"Attività" - Voce 02 – "Funzionamento amministrativo" - del programma annuale del corrente esercizio finanziario;

Art. 8

di disporre, l'impegno complessivo di spesa di euro 889,02 (Ottocentoottantanoveeuro/duecentesimi) a favore dell'erario, in attuazione del il D.M. 23.1.2015, di attuazione dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.2.2015, n. 27, sull'aggregazione A–"Attività" - Voce 02 – "Funzionamento amministrativo" - del programma annuale del corrente esercizio finanziario;

Art. 9

di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell'art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione "bandi di gara e contratti" della sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'istruzione scolastica raggiungibile all'indirizzo http://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-contratti/attivita-negoziale;

Art.10

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).

Aversa, 04/02/2021

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Nicola Buonocore)
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato *D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.*

Firmato digitalmente da NICOLA BUONOCORE C: IT